

ORGANO DI INDIRIZZO POLITICO STRATEGICO DELL'AERO CLUB D'ITALIA

Riferimento: STATUTO DELL'AERO CLUB D'ITALIA DPR 18 MARZO 2013 NR. 53

Lo statuto a riferimento definisce all'art. 20 l'Organo di Indirizzo politico strategico e all'art. 21 le relative competenze.

In particolare stabilisce che l'**Organo di Indirizzo politico strategico è l'ASSEMBLEA.**

Si riportano, di seguito, gli articoli citati:

Art. 20

L'Assemblea è l'organo di indirizzo politico-strategico dell'Aero Club d'Italia.

Compongono l'Assemblea ed hanno diritto di intervento e di voto: 1) il Presidente dell'Aero Club d'Italia, che la presiede; 2) un Rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri; 3) un Rappresentante del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; 4) un Rappresentante del Ministero della Difesa ed un Rappresentante del Ministero dell'Interno; 5) un Rappresentante del Ministero dell'Economia e delle Finanze; 6) un Rappresentante del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.), designato dal Presidente del C.O.N.I. medesimo; 7) i Membri del Consiglio Federale; 8) i Presidenti degli Aero Club Federati. Gli Aero Club Federati debbono avere maturato un'anzianità di federazione di 12 mesi precedenti la data di celebrazione dell'Assemblea.

I Presidenti, in caso di loro impossibilità o impedimento, saranno sostituiti dai Vice presidenti, se nominati; 9) un rappresentante per ciascuna delle specialità degli sport aeronautici, previste all'art. 6, n.1, del presente Statuto, eletti, ai sensi del successivo art. 42, dai rappresentanti di ciascuna specialità degli Aero Club Federati, ove la specialità sia effettivamente praticata. E' considerata praticata la specialità sportiva quando l'Aero Club federato abbia almeno dieci soci muniti del titolo aeronautico in corso di validità e quando, nell'anno precedente o nell'anno in corso, almeno un socio dell'Aero Club abbia partecipato ad una o a più gare iscritte a calendario sportivo nazionale AeC.I. o di altro Aero Club nazionale estero membro della F.A.I.; tale requisito non è richiesto per la sola specialità di cui all'art. 6, n. 1, lettera h) . 10) un rappresentante degli Enti Aggregati.

I rappresentanti di cui ai precedenti numeri 9 e 10 sono eletti secondo Regolamenti approvati dall'Assemblea.

I rappresentanti di cui ai precedenti numeri 2, 3, 4, e 5 vengono nominati con provvedimento del Ministero che rappresentano e durano in carica per il quadriennio corrispondente al mandato del Presidente.

Ciascun componente dell'Assemblea ha diritto a un solo voto.

Il Consiglio Federale predispone i Regolamenti relativi alle elezioni dei rappresentanti di cui ai precedenti numeri 9 e 10.

Alle riunioni dell'Assemblea assistono senza diritto di voto il Direttore Generale ed i membri del Collegio dei Revisori dei Conti.

Infine, sono invitati ad assistere all'Assemblea senza diritto di voto i Presidenti Onorari dell'Aero Club d'Italia, i Presidenti Onorari degli Aero Club locali, i Membri del Collegio dei Probiviri ed i Presidenti delle Associazioni Benemerite.

Art. 21

L'Assemblea ordinaria: 1) designa il Presidente dell'Aero Club d'Italia, scelto tra soggetti titolari di tessera FAI in corso di validità e che, inoltre, lo siano stati per almeno due anni nell'ultimo decennio per la successiva nomina con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro della Difesa, del Ministero dell'Interno e con il Ministro dell'Economia e delle Finanze; 2) designa, per la successiva nomina con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi dell'art. 13, comma 1, lett. b) , del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419: a) tre membri del Consiglio Federale, scelti tra soggetti che ricoprano o che abbiano ricoperto la carica di Presidente di Aero Club Federato e che siano titolari di tessera FAI in corso di validità o che lo siano stati per almeno due anni nell'ultimo decennio; b) il Presidente della Commissione Centrale Sportiva Aeronautica (CCSA) scelto tra soggetti titolari di tessera FAI in corso di validità o che lo siano stati per almeno due anni nell'ultimo decennio. 3) elegge i membri del Collegio dei Probiviri. 4) elegge due componenti del Collegio dei Revisori dei Conti e nomina il Presidente del Collegio designato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. 5) su proposta del Consiglio Federale, esamina e approva il bilancio preventivo dell'Aero Club d'Italia nonché gli eventuali assestamenti e variazioni di bilancio; 6) su proposta del Consiglio Federale, esamina e approva il bilancio consuntivo; 7) su proposta della CCSA, acquisito il parere favorevole del Consiglio Federale, esamina e approva il calendario delle manifestazioni e gare da svolgere nell'anno successivo; 8) su proposta del Presidente dell'Aero Club d'Italia, nomina i Presidenti Onorari dell'Aero Club d'Italia; 9) su proposta del Presidente dell'Aero Club d'Italia, e sentito il parere del Consiglio Federale, adotta le proposte di modifica dello Statuto dell'Aero Club d'Italia che andranno poi approvate mediante decreto del Presidente della Repubblica, nonché dello Statuto tipo degli Aero Club Federati.

L'Assemblea, in casi particolari e per esigenze motivate, consente deroghe allo Statuto degli Aero Club Federati che lo richiedano; 10) approva il Regolamento Generale di organizzazione dell'Aero Club d'Italia, in conformità alla Legge 20 marzo 1975, n. 70, al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, alla Legge 31 dicembre 2009, n. 196 e loro successive modificazioni e integrazioni; 11) approva il piano strategico generale ed il piano di programmazione finanziaria; 12) approva i regolamenti di cui al successivo art. 25; 13) su proposta del Consiglio Federale, approva l'istituzione di nuove specialità aeronautiche o la modifica di quelle esistenti.

Le votazioni per l'elezione o designazione delle cariche sociali avvengono a scrutinio segreto. Tutte le altre votazioni avvengono a scrutinio palese.

Per tutte le cariche, in caso di elezione, è prevista la decadenza automatica da ogni altra carica a livello centrale e periferico, salvo quanto previsto dall'art. 41 del presente Statuto per il Presidente della Commissione Centrale Sportiva Aeronautica (CCSA);